

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
per il distretto della Corte di Appello di
G E N O V A

ORDINANZA N°
PROC. N° 2024/XX SIUS

In persona dei signori
emette la seguente

O R D I N A N Z A

nel procedimento di sorveglianza relativo alla eventuale **REVOCA di affidamento in prova al servizio sociale di tipo terapeutico** nei confronti di **XX** nato a **XX**, ristretto presso la casa di reclusione di **XX**;
difeso dall' avv. **XX**, del Foro della **XX** di fiducia;
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza come sopra specificato ;
VERIFICATA, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all'interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni del rappresentante del P.M. e del difensore;

O S S E R V A

CONSIDERATO che l'istante è stato ammesso da questo tribunale in data **XX** all'affidamento in prova al servizio sociale di tipo **TERAPEUTICO** in relazione alla pena residua di cui al provvedimento di cumulo n. 2019/XX SIEP emesso dal PM DI **XX** in data **XX**;

ATTESO che il predetto è stato dichiarato tossicodipendente in base ad un certificato rilasciato dal presidio sanitario della ASL della **XX** ed ha manifestato la volontà di intraprendere un percorso di riabilitazione dalla tossicodipendenza di tipo residenziale presso la comunità terapeutica **XX** sita in **XX** con successivo trasferimento nel settore **XX** sita in **XX**;

RITENUTO che il Magistrato di Sorveglianza di **XX**, con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 51 ter O.P. in data **XX**, ha disposto la sospensione cautelativa della misura alternativa, conseguentemente investendo questo Tribunale per le decisioni di competenza;

CONSIDERATO che l'istante ha manifestato la volontà di interrompere il programma di recupero dall'abuso di droga presso la suddetta Comunità in regime di in affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 TULS ed ha chiesto di riprendere l'espiazione della pena in forma ordinaria e che al momento non sussiste la

disponibilita' della comunita' terapeutica alla prosecuzione del percorso riabilitativo dalla tossicodipendenza;

RITENUTO che si impone le revoca della misura, in quanto tale condotta risulta del tutto incompatibile con la prosecuzione del percorso rieducativo e la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale non appare idonea a prevenire il pericolo di recidiva;

RILEVATO che la sostanziale adesione al percorso di cura sino al momento della sospensione per ricaduta nell'assunzione di cocaina consenta al collegio di ritenere validamente espiato , ai fini del calcolo della pena residua, il periodo trascorso in misura alternativa dal XX alla data della sospensione del beneficio da parte del magistrato di sorveglianza di XX in data XX;

P.Q.M.

Visti gli artt. 51 ter O.P., 94 D.P.R. n.° 309/90, , 666 e 678 C.P.P.;

REVOCA nei confronti di **XX**, come sopra generalizzato, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale di tipo terapeutico concessa da questo tribunale in data in relazione alla pena al provvedimento **provvedimento di cumulo n. 2019/XX SIEP emesso dal PM DI XX in data XX**

DICHIARA validamente espiato , ai fini del calcolo della pena residua, il periodo trascorso in misura alternativa dal XX al XX;

DISPONE che l'espiazione della pena residua prosegua nella forma ordinaria.

Si comunichi all'UEPE di XX.

MANDA alla Procura della Repubblica di XX per quanto di competenza,

GENOVA, 21 marzo 2024

IL PRESIDENTE ESTENSORE
XX